

# Promulgazione degli Statuti e decreto di elezione della B.V. Maria Regina della Pace Patrona dell'Ordinariato Militare per l'Italia

---

*Di seguito vengono pubblicati gli Statuti dell'Ordinariato Militare approvati da Papa Francesco in data 31 agosto 2024 e promulgati con il relativo Decreto del Dicastero per i Vescovi (prot. n. 798/2023 del 31 agosto 2024).*


*Si pubblica, inoltre, il Decreto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (prot. n. 395/24 del 14 settembre 2024), con cui si approva il Calendario Proprio dell'Ordinariato Militare in Italia assieme alla confirmatio dell'elezione della Beata Vergine Maria Regina della Pace quale Patrona dello stesso Ordinariato Militare italiano.*

*Di seguito:*

- *Decreto promulgazione Statuti*
- *Testo degli Statuti*
- *Decreto con confirmatio elezione Patrona*

# Decreto di promulgazione degli Statuti

Prot. N. 798/2023



## CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

*Dicasterium pro Episcopis dal 5 giugno 2022*

## ORDINARIATUS MILITARIS

### ITALIAE

### DECRETUM

*De Statutorum approbatione*

---

Omnium Ecclesiarum sollicitudine (cf. 2 Cor 11,28), qua Romanus Pontifex urgetur, Ioannes Paulus II motus, melius consulere studens opitulationi eorum fidelium qui inter copias sunt conscripti, Apostolicam Constitutionem “*Spirituali militum curae*”, die XXI mensis Aprilis anno 1986 editam, promulgavit.

Ibi quidem generaliores sanciebantur normae, quae ad omnes Ordinariatus Militares ad praesens existentes, vel in posterum erecturos, pertinerent. Id insuper eadem Constitutione Summus Pontifex decrevit, ut huiusmodi normae aptius explicarentur atque pro temporum locorumque opportunitate accommodarentur per leges particulares seu peculiares Statuta, ab Apostolica Sede pro unoquoque Ordinariatu exarata.

Itaque omnibus ac singulis Ordinariis Militaribus mandavit, ut unusquisque suae particularis legis exemplar appararet secundum dictae Constitutionis Apostolicae “*Spirituali militum curae*” generales normas, necnon peculiares normas superioris temporis hisce cum normis congruentes, utpote tale specimen Statutorum Apostolicae Sedi traderet, eo sane consilio ut exhiberentur et recognoscerentur antequam supremae Romani Pontificis auctoritati approbanda subicerentur et ab eadem Apostolica Sede publice ederentur.

Ratione autem habita multiplicitum necessitatum atque adiunctorum sive ecclesiastici sive civilis generis, in quibus proprium Ordinariatus Italiae pastorale munus disponendum et exsequendum est, voluit Romanus Pontifex socia eiusdem Ordinariatus opera uti, ut ipsa legum particularium scriptura ac confectio variis locorum temporumque adiunctis congruenter responderet.

Hoc Dicasterium pro Episcopis, a qua potior pars Ordinariatum Castrensum dependet, postquam exemplar Statutorum Ordinariatus Militaris Italiae attente perpendit, collatis cum ipso Ordinario militari consiliis ad necessarias oportunasque mutationes inducendas, Summo Pontifici in Audientia die 31 mensis Augusti anno 2024 subiciendum curavit.

Summus vero Pontifex FRANCISCUS, Divina Providentia PP., de iis omnibus certior factus, id munus huic Dicasterio commisit, ut, ad normam can. 30 C.I.C., hoc ipso Decreto Ordinariatus Militaris seu Castrensis Italiae Statuta publice ederet.

Attento autem praescripto can. 8 § 2 C.I.C., haec Statuta memorati Ordinariatus Militaris vigere incipient post unum mensem elapsum ab eorundem promulgatione, quae quidem per commentarios ipsius Ordinariatus Militaris vel Conferentiae Episcoporum Italiae fiet.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Dicasterium pro Episcopis, die 31 mensis Augusti anno 2024.

Card. Robert Francis Prevost  
Prefetto

S.E.R. Mons. Ilson de Jesus Montanari  
Segretario

# Testo degli Statuti

## DICASTERIUM PRO EPISCOPIS

### STATUTI DELL'ORDINARIATO MILITARE IN ITALIA

#### NOTA PRELIMINARE

1. La prima regolamentazione canonica della pastorale castrense in Italia risale al 1° giugno 1915 quando la Santa Sede dovette fare fronte alla già avvenuta mobilitazione dei Cappellani Militari da parte dello Stato Maggiore. Il 6 giugno 1925 la Sede Apostolica istituì l'Ordinariato Militare per l'Italia, il quale poi con la legge n. 417 dell'11 marzo 1926 ebbe dallo Stato Italiano il suo primo riconoscimento, ampiamente confermato dal Concordato Lateranense nel 1929 e dalla successiva legge n. 77 del 16 gennaio 1936. Il decreto formale della S. Congregazione Concistoriale, costitutivo dell'Ordinariato Militare per l'Italia, reca però la data 13 aprile 1940. La legge n. 512 del 1° giugno 1961 perfezionò quanto era già diventato esperienza vissuta, in piena sintonia con le esigenze ecclesiali e civili dell'ambiente; attualmente essa è stata riformata con la legge n. 70 del 22 aprile 2021, di Ratifica dello scambio di lettera tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

2. In base alla Costituzione Apostolica «*Spirituali Militum Curae*» del 21 aprile 1986, che regola in modo nuovo la pastorale castrense, emanati dalla Sede Apostolica i primi Statuti il 6 agosto 1987, essi vengono ora nuovamente promulgati in veste aggiornata a seguito dei profondi mutamenti verificatisi in questi ultimi decenni. I presenti Statuti infatti assolvono all'istituzionale funzione di integrare, con disposizioni particolari richieste dalla situazione nazionale, la normativa universale.

3. L'Ordinariato Militare per l'Italia sarà pertanto regolato:

- a) dalla disposizione degli Accordi concordatari tra la Santa Sede e lo Stato Italiano;
- b) dalla menzionata Costituzione Apostolica «*Spirituali Militum Curae*»;
- c) dal Codice di Diritto Canonico, per quanto non viene espressamente stabilito nelle predette disposizioni;
- d) dalla legge statuale che disciplina il servizio di assistenza spirituale dei cattolici appartenenti alle Forze Armate, per quello che si riferisce agli effetti non canonici di tale servizio;
- e) dai presenti Statuti.

Con la promulgazione degli Statuti, tutto ciò che è regolato dai medesimi acquista valore di legge particolare ecclesiastica.

## **TITOLO I - L'ORDINARIATO MILITARE**

4. L'Ordinariato Militare per l'Italia, è una circoscrizione ecclesiastica assimilata giuridicamente alle diocesi, con la finalità di provvedere all'assistenza spirituale e alla cura pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze Armate Italiane, di religione cattolica.

Per decreto 24 febbraio 1987 del Ministero dell'Interno, esso ha la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

5. I fedeli dell'Ordinariato Militare per l'Italia che appartengono in modo continuativo o temporaneo alla struttura militare, sono una porzione del Popolo di Dio. In forza della comunione con il loro Pastore, con la cooperazione del suo Presbiterio, sono riuniti nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia. Essi costituiscono così una Chiesa particolare nella quale è realmente presente e operante la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica, fermo restando la natura cumulativa della giurisdizione dell'Ordinario con quella dei Vescovi diocesani.

6. Poiché la giurisdizione dell'Ordinario Militare è personale, ordinaria, propria e nello stesso tempo cumulativa, l'Ordinariato esprime la rafforzata attenzione della Chiesa verso questa porzione di Popolo di Dio cui, per le obiettive difficoltà di vita, viene data una più larga possibilità di sostegno e di scelte pastorali. La giurisdizione castrense si esercita in modo diretto e primario nei reparti e/o enti, campi, scuole, caserme, ospedali e installazioni militari.

7. L'Ordinariato Militare persegue in modo speciale la comunione con le Chiese particolari che sono in Italia, dalle quali provengono i suoi fedeli che ad esse non cessano di appartenere, anche durante l'inserimento nel mondo militare. Un contributo generale e complementare a tali Chiese deriva dall'impegno caratteristico nell'Ordinariato Militare: la preparazione e l'educazione cristiana dei giovani durante il servizio militare, l'apporto di idee e di esperienze maturate nella difficile ricerca e tutela della pace.

8. Appartengono all'Ordinariato Militare e sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario Militare coloro che, battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, fanno parte a vario titolo dell'ordinamento militare. Essi sono in particolare:

- a) coloro che prestano servizio militare, temporaneo o continuativo;
- b) il personale civile dipendente dall'Amministrazione militare;
- c) i componenti delle famiglie dei militari in servizio continuativo e del personale civile dipendente dall'Amministrazione militare, cioè i coniugi e i figli, anche maggiorenni se ancora conviventi, come pure i parenti e le persone di servizio se, parimenti, abitano nella stessa casa;

- d) coloro che prestano il loro servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato;
- e) gli allievi delle scuole, accademie ed istituti di formazione militare;
- f) i militari cattolici di altri Paesi residenti e operanti in Italia qualora manchino del loro Cappellano Militare;
- g) i fedeli – sacerdoti, membri di Istituti religiosi o di Società di vita apostolica, laici – che esercitano in modo permanente un servizio loro affidato dall'Ordinario Militare. Tra essi in particolare vanno ricordati i sacerdoti collaboratori incardinati nell'Ordinariato Militare e le religiose in servizio presso la Chiesa Castrense.

9. Per consolidata tradizione, l'Ordinariato Militare segue il vasto movimento delle Associazioni d'Arma che chiedono la presenza e l'assistenza spirituale dei Cappellani Militari. Ogni iniziativa locale viene concordata con i Vescovi diocesani.

## **TITOLO II - L'ORDINARIO MILITARE**

10. L'Ordinario Militare per l'Italia insignito del titolo di Arcivescovo, gode dei diritti ed è tenuto agli obblighi propri dei Vescovi diocesani. Per quanto poi si riferisce alla sua posizione militare, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore dello Stato Italiano.

11. L'Ordinario Militare fa parte di diritto della Conferenza Episcopale Italiana. Egli può assistere alle riunioni delle Conferenze Regionali quando si trattano problemi attinenti al suo ministero.

12. All'Ordinario Militare non sono normalmente conferiti altri uffici che possono limitare la sua azione pastorale a favore dell'Ordinariato.

13. La nomina dell'Ordinario Militare, designato e istituito dalla Sede Apostolica, viene effettuata secondo la procedura e le modalità indicate dalla legge dello Stato Italiano, conforme all'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.

14. In caso di sede vacante o impedita, l'Ordinariato Militare è retto dal Vicario Generale Militare, al quale competono gli stessi diritti e doveri dell'Amministratore diocesano (cann. 409-430 CIC). Il Vicario Generale è tenuto a servirsi dei Consultori diocesani, previsti al titolo VI n. 37 del presente Statuto, conforme al can. 502 CIC. Se mancasse o fosse impedito il Vicario Generale Militare, l'incarico di Amministratore diocesano, per quanto attiene alla sola giurisdizione ecclesiastica, viene esercitato dal Cappellano eletto dal Collegio dei Consultori a norma del diritto universale.

15. Chiesa principale dell'Ordinariato è il tempio di Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, in Roma.

### **TITOLO III - IL PRESBITERIO DIOCESANO**

16. Il presbiterio dell'Ordinariato Militare è formato dai sacerdoti, tanto secolari che religiosi, che svolgono un servizio a carattere stabile nell'Ordinariato. Conferisce carattere di stabilità la nomina all'Ufficio di Cappellano da parte della competente autorità statale su designazione dell'Ordinario Militare, cui è riservata l'istituzione ecclesiastica. L'Ufficio di Cappellano Militare ha termine al verificarsi delle condizioni previste dal Diritto Canonico e dalla legge dello Stato.

17. I chierici ordinati per l'Ordinariato Militare sono *ipso iure* in esso incardinati fin dal diaconato; i Cappellani Militari incardinati in altra diocesi o Prelatura Personale o Istituto di vita apostolica o in una Società o Associazione pubblica Clericale con capacità di incardinare, continuano ad appartenere all'ente di provenienza. Terminato il loro servizio di Cappellani Militari, rientrano quindi a tutti gli effetti nel loro presbiterio di origine o nell'Istituto o Ente di provenienza.

18. I Cappellani cureranno con sollecitudine la promozione delle vocazioni sacerdotali, coinvolgendo sempre di più anche i laici. Particolare attenzione sarà riservata ai seminaristi e ai giovani in ricerca di orientamento vocazionale in servizio militare o figli di militari. Eventuali candidati al sacerdozio che desiderano prepararsi al ministero di Cappellano, saranno avviati e seguiti presso il Seminario dell'Ordinariato Militare per l'Italia "S. Giovanni XXIII" in Roma Cecchignola.

19. I Cappellani dell'Ordinariato godono di uno stato giuridico e di un ruolo garantiti dalla legge statale, nel totale rispetto della loro specificità di sacerdoti cattolici, con competenza parrocchiale ovvero con effettiva giurisdizione ecclesiastica assimilata a quella dell'Ufficio di Parroco.

20. Stante la scarsità di Cappellani e la varietà delle esigenze locali, in alcuni ambienti possono operare sacerdoti cappellani collaboratori che, senza godere della posizione canonica e giuridica dei Cappellani, integrano la loro opera su mandato dell'Ordinario Militare e d'intesa con i responsabili delle strutture militari interessate. Essi vengono impiegati con il consenso dei loro Vescovi e Superiori, anche con apposita convenzione, e ricevono dall'Ordinario Militare la giurisdizione necessaria.

21. L'Ordinariato, soprattutto attraverso l'Associazione Nazionale Cappellani Militari, continua a seguire i sacerdoti cappellani in congedo, valorizzando la loro esperienza nella multiforme opera di assistenza religiosa richiesta a vari livelli da gruppi e associazioni d'Arma.

### **TITOLO IV - CURIA DELL'ORDINARIATO**

22. La Curia dell'Ordinariato Militare ha la sua sede in Roma. È formata dal Vicario Generale Militare, che svolge anche la funzione canonica di Moderatore di Curia, da alcuni Vicari Episcopali, da un Cancelliere e da altri Officiali addetti.

23. Il Vicario Generale, designato e istituito canonicamente dall'Ordinario Militare, è nominato dalla competente Autorità statale, secondo le norme di Legge.

24. I Vicari Episcopali presso gli Stati Maggiori e i Comandi Generali, nominati dall'Ordinario Militare per l'Italia, hanno funzioni di coordinamento dei Cappellani Militari di Forza Armata/Comando Generale e di referenza dello stesso Ordinario Militare presso i Comandi di vertice.

25. Altri Vicari Episcopali possono essere nominati dall'Ordinario Militare, con compiti specifici secondo le esigenze, a norma del canone 477, par. 1. La nomina del Cancelliere e degli Officiali di Curia spetta all'Ordinario con scadenza *«ad nutum»*.

26. Il Consiglio Episcopale, presieduto dall'Ordinario Militare, è formato dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali. Alle riunioni del medesimo partecipa il Cancelliere con il compito di redigere i verbali e stendere gli atti relativi.

27. Oltre ai compiti che il diritto canonico attribuisce ad ogni Curia diocesana, è proprio della Curia dell'Ordinariato garantire quelle adempienze burocratiche che la Legge italiana prevede nei confronti del personale del medesimo.

28. Presso la Curia dell'Ordinariato è costituito un «fondo di solidarietà», che si regge con un regolamento approvato dall'Ordinario Militare, sentito il Consiglio episcopale e quello presbiterale. Il fondo è alimentato dai contributi dei Cappellani, dagli eventuali apporti da parte di organismi pubblici e privati e dalle offerte dei fedeli. Precipuo scopo del fondo, oltre che promuovere la solidarietà e la perequazione tra i membri del presbiterio, è quello di permettere quelle iniziative, soprattutto nel campo culturale e promozionale, che non possono trovare diversa copertura.

## **TITOLO V - CAPPELLANI E STRUTTURE LOCALI**

29. Ai sacerdoti che dopo una adeguata preparazione al ministero pastorale nell'Ordinariato, sono stati nominati Cappellani Militari, è affidata la cura pastorale di uno o più reparti delle Forze Armate con competenza parrocchiale ovvero con effettiva giurisdizione ecclesiastica assimilata a quella dell'ufficio di Parroco.

30. Per l'esercizio della cura pastorale dei fedeli a lui affidati, il Cappellano dispone di strutture adeguate. In particolare di un luogo per il culto, di ambienti idonei per la catechesi ed altre attività inerenti la sua funzione, in coerente applicazione del diritto alla libertà religiosa garantito dalla Costituzione italiana e richiamato dall'art. 11 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.

31. Nelle località dove esistono più caserme e più Cappellani, vengono scelte chiese o cappelle di presidio, a servizio di tutti i fedeli dell’Ordinariato ivi residenti. Il Cappellano del presidio viene nominato dall’Ordinario Militare che gli conferisce la giurisdizione inherente alla estensione del suo incarico. Esso, conforme al can. 543, assolve il ruolo di moderatore del gruppo di Cappellani cui è affidata congiuntamente la cura pastorale della zona. In caso di sua assenza o di impedimento, il compito è assolto a norma del can. 544.

32. I libri o registri conservati nell’archivio del Cappellano Militare sono:

- a) il libro dei battesimi
- b) il libro delle prime comunioni
- c) il libro delle cresime
- d) il libro dei matrimoni
- e) il libro dei defunti.

33. Alla chiesa di presidio confluiscce tutta la documentazione relativa ai sacramenti amministrati, copia della quale regolarmente deve essere inviata alla Curia dell’Ordinariato.

34. L’Ordinario Militare conferisce ad alcuni Cappellani la funzione di Decani; la natura di tale funzione, in ottemperanza ai canoni 553-556 CIC, è di carattere eminentemente pastorale e costituisce una forma di collegamento dei Cappellani delle Zone Pastorali Interforze con la Curia. La durata del mandato, per lo stesso settore, è normalmente di cinque anni, rinnovabili.

35. Il Cappellano Militare gode dei diritti dei Parroci e ne osserva anche i doveri. Pertanto nelle domeniche e feste di precesto è tenuto a celebrare la Santa Messa «*pro populo*» secondo le prescrizioni del canone 534.

## **TITOLO VI - CONSIGLIO PRESBITERALE, COLLEGIO DEI CONSULTORI E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

36. È costituito il Consiglio Presbiterale dell’Ordinariato Militare, regolato da propri Statuti formulati secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale Italiana.

37. Il Collegio dei Consultori è costituito da sei membri del Consiglio Presbiterale scelti dall’Ordinario Militare, udito il Consiglio stesso. Al Collegio dei Consultori, oltre ai compiti che il diritto comune gli attribuisce, è affidata la funzione di «commissione permanente» del Consiglio Presbiterale.

38. Il Consiglio per gli Affari Economici è composto e nominato secondo le direttive del diritto canonico e agisce entro gli ambiti definiti dalle medesime (cfr cann. 492-493). Un apposito Statuto-Regolamento ne determina la composizione, la designazione dei membri, i tempi, le modalità di convocazione e l’ambito specifico di azione.

## **TITOLO VII - RELIGIOSE E LAICI NELL'ORDINARIATO**

39. Poiché una Chiesa particolare è pienamente tale solo se tutte le componenti del Popolo di Dio sono cointeressate nella vita ecclesiale, l'Ordinario Militare e i suoi Presbiteri daranno una maggiore attenzione e svilupperanno adeguatamente strutture nell'Ordinariato per il sostegno dei diaconi, dei religiosi e dei laici. Senza di loro, infatti, mancherebbe qualcosa alla comunione ecclesiale.

40. La presenza delle religiose, dono di grazia, assicura nell'Ordinariato Militare un prezioso apporto sul piano della testimonianza evangelica e dell'azione pastorale, soprattutto nel campo dell'evangelizzazione.

L'Ordinario Militare delega al Vicario Generale il compito di seguire e sostenere le religiose e ne tutela il carisma religioso.

41. Un importante rilievo assume la preparazione dei laici nella vita delle comunità cristiane dell'Ordinariato, senza ignorare le peculiari caratteristiche e le difficoltà conseguenti del mondo militare. Spetta infatti soprattutto ad essi l'animazione cristiana dell'ordine temporale, dando esempio di intima unione tra la fede e la vita anche in questo delicato settore.

42. L'Ordinariato è arricchito dalla multiforme presenza di movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali laicali. Non può mancare al riguardo un impegno comune perché tutto si realizzi e si svolga nel segno dell'unione alla quale presiede la carità ecclesiale. Nel rispetto delle diverse fisionomie, viste come carisma e dono dello Spirito, i Cappellani promuovono e favoriscono l'impegno di una testimonianza unitaria che si avvale dell'apporto di tutti i fedeli e che diventa segno e strumento di autentica vita cristiana.

43. A norma del diritto universale è costituito nell'Ordinariato Militare il Consiglio Pastorale come segno ed espressione dell'intera comunità, di cui rispecchia le articolazioni nella fondamentale uguaglianza e nella diversità dei ministeri e dei carismi. Esso è retto da propri Statuti formulati secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale Italiana. Il Consiglio Pastorale è chiamato nazionale per tutto l'Ordinariato; zonale a livello di presidio o entità assimilabile; locale per una determinata unità o reparto.

## **TITOLO VIII - TRIBUNALE**

44. L'Ordinario Militare costituisce un proprio Tribunale diocesano con le competenze previste dalla legislazione canonica. Il Tribunale ha sede in Roma, presso la Curia dell'Ordinariato. È composto dal Vicario giudiziale, dai Giudici, dal Difensore del Vincolo che svolge pure la funzione di Promotore di Giustizia e dal Cancelliere. La nomina del Vicario Giudiziale e dei Giudici è fatta dall'Ordinario Militare, a norma della legislazione canonica.

La competenza sulle cause di nullità matrimoniale ecclesiastica è affidata al Tribunale interdiocesano presso il Vicariato di Roma, secondo quanto stabilito dal Decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 24 gennaio 2024.

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

45. I presenti Statuti entreranno in vigore tre mesi dopo la data di ratifica da parte della Santa Sede, e non potranno essere modificati senza la sua sanzione. L'Ordinario Militare, sentiti i Consigli Episcopale e Presbiterale, potrà proporre alla medesima Santa Sede tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

Dal Vaticano, 31 agosto 2024

Decreto di approvazione del Calendario  
e *confirmatio* dell’elezione della B.V. Maria Regina  
della Pace a Patrona dell’Ordinariato Militare in Italia

---



DICASTERIUM DE CULTU DIVINO  
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

---

Prot. N. 395/24

**ORDINARIATUS MILITARIS ITALIÆ**

Instante Excellentissimo Domino Sancto Marcianò, Archiepiscopo Ordinario Militari Italiæ, litteris die 20 mensis iulii 2024 datis, vigore facultatum, huic Dicasterio a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, Calendarium proprium eiusdem Ordinariatus, prout in adiecto exstat exemplari, perliberter recognitum declaramus, ita ut ab omnibus, qui eo tenentur, in posterum servetur.

In Calendario imprimendo mentio fiat de hoc Decreto.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex ædibus Dicasterii de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 14 mensis septembris 2024, in festo Exaltationis Sanctæ Crucis.

Card. Arturus Roche  
Prefetto

S.E.R. Mons. Vittorio Francesco Viola, OFM  
Segretario